


Consulenza del lavoro, l'ANC: «Disparità di trattamento per il commercialista»

L'Associazione scrive una lettera a Ministero del Lavoro, INPS e INAIL per denunciare che le funzioni della categoria non sono sempre riconosciute

E!

/ REDAZIONE

Giovedì 27 febbraio 2014



L'art. 1 della L. 12/1979 stabilisce che tutti gli **adempimenti** in materia di **lavoro, previdenza ed assistenza sociale** dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati direttamente dal datore di lavoro (o tramite i propri collaboratori), possono essere assunti dai professionisti iscritti nell'Albo dei **consulenti del lavoro** nonché dagli iscritti negli Albi degli **avvocati e procuratori legali**, dei **dottori commercialisti** e degli **esperti contabili**.

Tuttavia, come evidenziato in una lettera aperta, diffusa ieri 26 febbraio 2014, dall'Associazione Nazionale Commercialisti, tali competenze e funzioni, definite dal legislatore nella più assoluta chiarezza normativa, **non sono sempre riconosciute** agli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come lo dimostra anche l'esclusione dalla possibilità di seguire la videoconferenza dello scorso 19 febbraio 2014, organizzata dalla Direzione Centrale dell'INPS per illustrare le linee della nuova gestione della domanda di servizio dei soggetti contribuenti.

Nell'occasione, infatti, è stata prevista la sola partecipazione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei **consulenti del lavoro** e, grazie ad un accordo realizzato da questi

ultimi con l’Istituto previdenziale, tale possibilità è stata estesa anche a tutti gli iscritti al relativo Ordine.

Nella lettera aperta, firmata dal Presidente dell’ANC Marco **Cuchel** e rivolta al Ministero del Lavoro, all’INPS e INAIL, nonché ai Presidenti di Camera e Senato, si fa notare che su oltre 115.000 commercialisti, almeno **30.000** svolgono regolarmente l’**attività di consulenza del lavoro**, e che l’esclusione dalla videoconferenza assume aspetti di ancor maggiore gravità se si considera che lo stesso INPS ha qualificato l’iniziativa come di particolare rilevanza per i professionisti che assistono i datori di lavoro negli adempimenti relativi al rapporto contributivo. Tra questi soggetti ci sono anche gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e ciò evidentemente continua a “sfuggire”, dal momento che da diverso tempo continuano a verificarsi casi di **esclusioni ingiustificate**.

Ad esempio, per l’ANC risulta difficile comprendere il motivo per cui il comma 40 dell’[art. 1](#) della L. 92/2012 (Riforma del lavoro), esclude gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dal novero dei soggetti qualificati all’assistenza nell’ambito della **procedura obbligatoria di conciliazione** per i **licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo. Il punto 5 del citato comma 40 prevede, infatti, che le parti possono farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. E tale esclusione dei commercialisti viene peraltro riproposta dal Ministero del Lavoro con la circ. [3/2013](#), determinando un’**ingiusta retrocessione** rispetto alle competenze riconosciute ad avvocati e consulenti del lavoro.

Inoltre, un altro esempio di **discriminazione** della categoria è rappresentato dalla nuova funzione di asseverazione della regolarità delle imprese in materia contrattuale, di contribuzione e di retribuzione, attribuita ai soli consulenti del lavoro in virtù di un protocollo d’intesa stipulato con il Ministero del Lavoro lo scorso gennaio. Su questo punto, l’ANC ricorda che nel rispetto della citata L. [12/1979](#), la **responsabilità di certificare** la correttezza di una impresa, che la funzione di rilascio di asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro comporta, dovrebbe poter essere assunta anche dai commercialisti, i quali, per il lavoro che svolgono, già rivestono un ruolo sociale e di tutela della fede pubblica.

Alla luce dei predetti comportamenti a danno della categoria, tenuti da Istituzioni, Amministrazioni e anche dal legislatore, il Presidente dell’ANC Marco Cuchel, puntualizza che i commercialisti svolgono **da sempre** l’attività di **consulenza del lavoro**, ben prima della L. 12/79, eppure, nonostante questa realtà incontrovertibile e di assoluta chiarezza sotto il profilo normativo, “non si comprendono le ragioni per le quali gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili debbano subire, relativamente alla materia della consulenza del lavoro, disparità di trattamento infondate ed ingiuste e per questo francamente insopportabili”.
